

## **PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE**

### **N° 17/2018 DEL 18 OTTOBRE 2018**

#### **L'ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE (SPESOMETRO)**

Il 1° ottobre (il 30 settembre era domenica) è scaduto il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2018.

Resta ora la possibilità di sanare il mancato invio tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

L'Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 104/E pubblicata in data 28 luglio 2017 aveva fornito chiarimenti in merito agli aspetti sanzionatori e al ravvedimento operoso dell'adempimento.

Per l'omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro ogni trimestre. È stata disposta la riduzione alla metà, entro quindi il limite massimo di 500 euro, della sanzione se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria o se nel medesimo termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Ai fini della regolarizzazione delle violazioni predette è possibile applicare l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.

La violazione per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati può essere regolarizzata inviando la nuova o omessa dichiarazione e applicando alle sanzioni le riduzioni previste a seconda del momento in cui viene effettuato il versamento, e quindi:

- a 1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;
- a 1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l'anno successivo;
- a 1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;
- a 1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;
- a 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione dopo la notifica dell'atto amministrativo.

Ipotizzando, come indicato nella Risoluzione delle Entrate, un'errata comunicazione di 180 fatture, la sanzione base sarebbe pari a 360 euro, ridotta a 180 euro se la correzione dell'adempimento avviene entro 15 giorni dalla scadenza e ulteriormente ridotta a seconda di quando viene realizzato il pagamento. In caso di correzione e pagamento entro 15 giorni, la sanzione nel caso proposto sarà pari a 20 euro ( $360 \times 50\% = 180 \times 1/9 = 20$ ).

Si ricorda che il nostro studio ha regolarmente effettuato per tutti i clienti questo adempimento con le fatture consegnateci.

Eventuali fatture emesse nel primo semestre consegnateci in ritardo in data successiva alla scadenza del 1/10/2018 prevista per l'invio, potrebbero avere necessità di regolarizzazione col pagamento del ravvedimento operoso.

#### **VISTO DI CONFORMITÀ SUL MODELLO REDDITI2018**

Scade il 31 ottobre il termine per l'invio delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2017.

Si ricorda che, nel caso siano presenti crediti d'imposta superiori a 5.000 euro è necessario, per utilizzare il credito in compensazione orizzontale (quindi con altre imposte e/o contributi), l'apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

In caso di mancata apposizione del visto, le sanzioni sono pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione.

Non è l'entità del credito che determina la necessità del visto di conformità, ma solo il suo eventuale utilizzo in compensazione orizzontale sopra la soglia dei 5.000 euro.

Il nostro studio apporrà automaticamente il visto di conformità a tutti i clienti che lo necessitano, senza alcun ulteriore addebito.

### **ENTRO IL 31 OTTOBRE L'INVIO TELEMATICO DEL MODELLO 770/2018**

Il prossimo 31 ottobre scade il termine per la presentazione telematica all'Agenzia Entrate, da parte dei sostituti d'imposta, dei modelli 770/2018 relativi al 2017.

Sono obbligati alla presentazione del Mod. 770 i soggetti che nel 2017 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.

L'eventuale mancata della presentazione potrà essere sanata entro il 29 gennaio 2019 mediante l'istituto del ravvedimento operoso, con il pagamento della sanzione di 25,82 euro.

### **AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE: ATTIVATO LO SPORTELLO DIGITALE**

L'Agenzia Entrate-Riscossione ha attivato lo "sportello digitale", tramite il quale i contribuenti potranno effettuare le principali operazioni in modo semplice, veloce e sicuro: <https://www.agenziaentrate.gov.it/servizi/Portale-web-lo-sportello-digitale/>

Accedendo alla home-page del portale si dovrà poi cliccare sull'icona in alto a destra "Accedi all'area riservata". Si inseriranno le credenziali di Spid, Agenzia delle entrate, Inps o Carta Nazionale dei Servizi, e si potranno eseguire le seguenti operazioni:

- controllare la propria situazione debitoria;
- pagare cartelle e avvisi;
- chiedere e ottenere una rateizzazione fino a un massimo di 60 mila euro;
- sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge;
- visualizzare tutti i documenti, compresi quelli relativi alla Definizione agevolata.

Con il servizio EquiPro si potrà inoltre delegare un intermediario a operare per proprio conto. Qui maggiori informazioni.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.